

### DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori MARCORA, COLELLA, DE VITO, RICCI, BURTULO,  
SCARDACCIONE, FARABEGOLI e SMURRA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 AGOSTO 1972

#### Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza

ONOREVOLI SENATORI. — La coscienza civile del nostro Paese ha da tempo ormai acquisito il valore primario del rispetto della libertà individuale e dei convincimenti morali, etici e politici di ogni cittadino. La stessa Carta costituzionale ha posto come compito delle istituzioni democratiche del Paese la difesa di questi principi e la loro applicazione in tutti gli ambiti della vita nazionale in cui dovesse manifestarsi in qualsiasi forma una violenza delle coscienze.

È quindi ormai tempo che il Parlamento affronti un tema fondamentale nel quadro di questo completo rispetto per la libertà delle coscienze e garantisca con un provvedimento legislativo il riconoscimento della obiezione di coscienza.

Da anni ormai l'Italia è rimasta uno dei pochi Paesi fra i membri della stessa Alleanza atlantica che ancora non ha provveduto a regolamentare questa materia, benchè fossero stati presentati nelle passate legislature alcuni progetti di legge di iniziativa di parlamentari espressione di diverse forze politiche. Se infatti possono emergere alcune differenziazioni a riguardo della tecnica giuridica con cui regolare la materia, non si può non constatare l'unanime convergenza di tutte le forze democratiche su

un provvedimento che supera le qualificazioni politiche per diventare problema di libertà e quindi problema comune a tutti.

Se il riconoscimento dell'obiezione di coscienza è problema di libertà, è però anche collegato ad una visione più precisa della attuale partecipazione del cittadino al compito di difesa della patria. In una realtà internazionale più aggressiva era giustificata la tendenza a considerare la difesa della patria valida soprattutto come difesa militare. Oggi è più facile specie per le giovani generazioni concepire lo spirito della difesa del proprio Paese non semplicemente nel senso di fare un periodo di addestramento militare, ma più concretamente come partecipazione diretta, vitale e disinteressata alla soluzione di quelle problematiche sociali che in molti casi sono elemento di debolezza e di arretratezza del Paese.

Coloro che per motivi di coscienza rifiutano di servire la difesa militare del Paese non sono quindi cittadini irresponsabili, ma caratterizzano il loro servizio al Paese ed alla sua difesa in modo diverso ma ugualmente degno ed utile per la comunità. Per questo noi riteniamo che nessun pregiudizio possa derivare agli interessi nazionali

da un provvedimento che riconosca l'obiezione di coscienza.

Tuttavia la nostra Costituzione, ispirandosi al concetto che le esigenze dell'individuo devono sottostare a quelle della società statale in cui egli vive, chiaramente afferma l'obbligatorietà del servizio militare ed il rinvio alla legge ordinaria dei limiti e delle modalità di tale obbligo, e pertanto, se può consentire casi di esonero per motivi obiettivi, non sembra ammettere la possibilità di una negazione di principio dell'obbligo stesso.

Per questo motivo si tratta di dare al servizio di leva un contenuto accettabile per le coscienze di coloro ai quali ripugna per motivi di ordine religioso e filosofico l'uso delle armi.

Con il presente disegno di legge si stabilisce che gli obiettori di coscienza prestino la ferma di leva obbligatoria in un servizio non armato.

Tale servizio, pur rimanendo sotto la giurisdizione e la disciplina del Ministero della difesa, si estrinseca di fatto, secondo il disposto dell'articolo 5, presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione o di sicurezza civile.

Per ciò che riguarda l'impiego dell'obietto nel periodo di ferma per il servizio civile, abbiamo ritenuto di ampliare i settori nei quali utilmente può essere presente la collaborazione di questi giovani, avuto riguardo alle loro specifiche capacità. Riteniamo che in alcuni settori, come l'assistenza internazionale, questo provvedimento possa contribuire a superare alcuni intralci burocratici che hanno reso molto limitata l'incidenza di altri provvedimenti legislativi che il Parlamento a suo tempo ha emanato.

L'assegnazione dell'obietto ai diversi impieghi è affidata al Ministro della difesa previo parere della Commissione nazionale che giudica della fondatezza dell'obiezione.

L'accertamento della fondatezza e della serietà dell'obiezione è affidata a una Commissione centrale, composta di elementi qualificati rappresentativi delle varie istanze, con procedimento che dia ampie garanzie di imparzialità e di approfondito giudizio e sbocchi in una decisione del Ministro della difesa soggetta ai normali gra-

vami contro gli atti dell'autorità amministrativa.

Per ragioni di giustizia ed anche ad evitare il pericolo di un artificioso diffondersi della pratica della obiezione, la durata del servizio militare non armato è fissato in misura superiore a quella della ferma normale.

In fine, per logica conseguenza e per doverosa coerenza con i principi professati, si prevede una limitazione dei diritti dell'obietto in materia di uso delle armi nella vita civile e di fabbricazione o commercio delle stesse.

In tempo di guerra, di fronte al comune immediato pericolo la sorte degli obiettori di coscienza non dovrebbe discostarsi troppo da quella degli altri cittadini chiamati a difendere la patria, sia pure assicurando il rispetto delle loro particolari convinzioni.

Perciò l'articolo 7 prevede l'impiego degli obiettori in servizi di cooperazione che si presentano particolarmente gravosi e non privi di rischi, anche se si esclude sempre l'uso diretto e indiretto delle armi.

Nelle restanti parti il nostro progetto ricalda in larga parte le altre proposte già presentate da colleghi di vari gruppi, concernendo quelle misure tecniche del provvedimento che necessariamente sono improntate a criteri simili.

Vogliamo concludere con una sottolineatura ulteriore dell'importanza del problema che la nostra proposta si augura di avviare a soluzione. Al di là della nostra proposta concreta noi riteniamo che il riconoscimento dell'obiezione di coscienza debba assumere nel dibattito parlamentare il significato di una valorizzazione di quello spirito di libertà che caratterizza la nostra esperienza democratica, debba segnare il recupero di una dignità etica e politica per quelle posizioni di intransigenza nei confronti della violenza e dei suoi simboli.

La crescita democratica nella libertà, che la classe politica italiana dagli anni della Resistenza con fatica ma con vigore e sacrificio sta operando, passa necessariamente anche da questo problema che viene ad assumere quindi il senso di una verifica degli obiettivi di pace, di progresso e di libertà che noi ci proponiamo di conseguire.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—**Art. 1.**

I giovani obbligati alla leva, che dichiarino di essere contrari in ogni circostanza all'uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza, possono essere ammessi a soddisfare l'obbligo del servizio militare nei modi previsti dalla presente legge.

I motivi di coscienza adottati debbono essere attinenti ad una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali del soggetto, di cui sia stata fatta in precedenza manifesta professione.

Non sono comunque ammessi ad avvalersi della presente legge coloro che al momento della domanda risulteranno titolari di porto d'armi o siano stati condannati per detenzione o porto abusivo di armi.

**Art. 2.**

I giovani indicati nel primo comma dell'articolo 1 devono presentare domanda motivata ai competenti organi di leva entro 60 giorni dalla data del manifesto di chiamata alla leva della classe a cui appartengono o alla quale sono stati rinviati.

Gli abili ed arruolati, ammessi al ritardo e al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge, che non avessero presentato la domanda nei termini stabiliti dal comma precedente, potranno produrla ai predetti organi di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla chiamata alle armi.

**Art. 3.**

Il Ministro della difesa, con proprio decreto, decide sulla domanda sentito il parere di una Commissione circa la fondatezza e la sincerità dei motivi adottati dal richiedente.

Il Ministro decide entro sei mesi dalla presentazione della domanda.

La presentazione alle armi è sospesa sino a quando il Ministro della difesa non si sia pronunciato sulla domanda.

#### Art. 4.

La Commissione di cui all'articolo precedente è nominata con decreto del Ministro della difesa ed è composta come segue:

da un magistrato di cassazione con funzioni direttive, designato dal Consiglio superiore della magistratura, presidente;

da un ufficiale generale od ammiraglio in servizio permanente, nominato dal Ministro della difesa;

da un professore universitario di ruolo di discipline morali, designato dal Ministro della pubblica istruzione;

da un sostituto avvocato generale dello Stato, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito l'avvocato generale dello Stato;

da un esperto in psicologia designato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa.

La Commissione interroga il richiedente e procede a tutti gli accertamenti necessari, in ordine alla fondatezza e alla sincerità dei motivi addotti dal richiedente.

La mancata comparizione del richiedente, senza giustificato motivo, equivale, ad ogni effetto di legge, a rinuncia alla domanda.

La Commissione dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

Il Ministro della difesa ha facoltà di nominare una o più Commissioni.

#### Art. 5.

I giovani ammessi ai benefici della presente legge devono prestare servizio militare non armato, o servizio sostitutivo civile, per un tempo superiore di otto mesi

alla durata del servizio di leva cui sarebbero tenuti.

Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare le norme regolamentari relative all'attuazione della presente legge.

Qualora l'interessato opti per il servizio sostitutivo civile, il Ministro della difesa, nell'attesa dell'istituzione del Servizio civile nazionale, distacca gli ammessi presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione e di protezione civile, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni con gli enti, organizzazioni o corpi presso i quali avviene il distacco.

#### Art. 6.

Decade dal beneficio dell'ammissione al servizio civile sostitutivo chi:

a) omette, senza giusto motivo, di presentarsi entro quindici giorni da quello stabilito, all'ente, organizzazione o corpo cui è stato assegnato;

b) commette gravi mancanze disciplinari o tiene condotta incompatibile con le finalità dell'ente, organizzazione o corpo cui appartiene.

Il provvedimento è adottato dal Ministro, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 4.

#### Art. 7.

Chiunque, ammesso ai benefici della presente legge, rifiuta il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo civile è punito, se il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da due a quattro anni.

Alla stessa pena soggiace, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al di fuori dei casi di ammissione ai benefici della presente legge, rifiuta, in tempo di pace, prima di assumerlo, il servizio militare di leva, adducendo i motivi di cui all'articolo 1.

La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni

e la espiazione della pena esonera dalla prestazione del servizio militare di leva.

L'imputato e il condannato possono far domanda di essere nuovamente assegnati ad un servizio militare non armato o ad un servizio civile, nel caso previsto dal primo comma, o di essere arruolati nelle Forze armate, nel caso previsto dal secondo comma. Sulla domanda decide il Ministro della difesa, sentita, nel caso di cui al primo comma, la Commissione di cui all'articolo 4. L'accoglimento della domanda sospende il processo o l'esecuzione della pena.

Il completamento del servizio assunto in conseguenza della domanda di cui al comma precedente estingue il reato e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della pena e gli effetti indicati al terzo comma.

#### Art. 8.

A coloro che siano stati ammessi a prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile è permanentemente vietato detenere ed usare le armi e munizioni, indicate rispettivamente negli articoli 28 e 30 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, nonchè fabbricare e commerciare, anche a mezzo di rappresentante, le armi e le munizioni predette.

È fatto divieto alle autorità di pubblica sicurezza di rilasciare o rinnovare ai medesimi alcuna autorizzazione relativa all'esercizio delle attività di cui al comma precedente.

Chi trasgredisce ai divieti di cui al primo comma è punito, qualora il fatto non costituisca reato più grave, con l'arresto da un mese a tre anni e con l'ammenda da lire 40 mila a lire 170 mila e, inoltre, decade dai benefici previsti dalla presente legge.

#### Art. 9.

In tempo di guerra gli ammessi a prestare servizio militare non armato o servizio civile sostitutivo possono essere assegnati a servizi non armati, anche se si tratti di attività pericolose.

**Art. 10.**

I giovani ammessi ad avvalersi delle disposizioni della presente legge sono equiparati ad ogni effetto civile, penale, amministrativo, disciplinare, nonchè nel trattamento economico, ai cittadini che prestano il normale servizio militare.

**Art. 11.**

Coloro che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati imputati o condannati per reati militari determinati da obiezioni di coscienza, possono, entro sessanta giorni dalla data stessa, presentare la domanda di cui al precedente articolo 2, dichiarando di assoggettarsi alla prestazione del servizio militare non armato o del servizio sostitutivo civile ai sensi del precedente articolo 5. Il Ministro della difesa deve provvedere alla decisione sulle domande nel termine abbreviato di due mesi dalla presentazione della domanda.

La inosservanza del termine di cui al comma precedente comporta accoglimento della domanda.

La competente autorità giudiziaria sospende l'azione penale fino alla decisione del Ministro.

In caso di accoglimento della domanda cessano gli effetti penali delle sentenze di condanna già pronunciate, anche se divenute irrevocabili. Il tempo trascorso in stato di detenzione sarà computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare non armato o per il servizio sostitutivo civile.

**Art. 12.**

Gli arruolati che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in attesa di chiamata alle armi possono produrre ai competenti organi di leva la domanda di ammissione ai benefici della presente legge entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.